

IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

Il controllo a distanza dei lavoratori.

NOTIZIARIO

- Approvato il nuovo Codice della Strada.
- L. 122/10 e modifiche in tema di antiriciclaggio e stress lavoro correlato.
- Le nuove norme introdotte dalla legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di normativa antimafia.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Punibile per stalking la persecuzione con messaggi su Facebook.
- Niente indennizzo per infortunio in itinere al lavoratore che sceglie il motorino al posto dei mezzi pubblici per esigenze familiari.
- La condanna per truffa ai danni dello Stato non blocca l'accesso ai fondi pubblici se la pena è stata sospesa.
- Vietate le campagne pubblicitarie sugli sconti senza il prezzo di listino.
- Legittimo il licenziamento del lavoratore ubriaco.
- L'amministratore può costituirsi in giudizio senza autorizzazione preventiva dei condomini.
- Associazioni legittimate a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali.
- Nello scontro politico vietate le espressioni volgari o troppo colorite.
- Il codacons punta alla class action ma Bankitalia blindo i documenti.
- Studi di settore inapplicabili all'azienda in crisi con contabilità regolare.
- Assegno di divorzio legittimo anche senza intervento della Guardia di finanza.
- Il tasso alcolemico sotto 1,5 non fa scattare la confisca obbligatoria neppure in caso di incidente.
- È un contratto di fornitura e non d'appalto quello con un'impresa individuale che si avvale dell'aiuto dei suoi familiari.
- Le indagini della finanza su presunte frodi fiscali non determinano la revoca dei finanziamenti pubblici.
- Il partecipante a un concorso può accedere agli elaborati e ai curriculum degli altri candidati.
- Valida la notifica degli atti giudiziari della separazione presso l'ufficio dell'ex.
- TFR dal Fondo di garanzia anche se l'impresa non può fallire perché cessata da oltre un anno.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

- La pubblicità di loghi e suonerie riservate ai maggiorenti ma rivolte ai teenager è una pratica commerciale scorretta.
- Tabelle millesimali modificabili a maggioranza qualificata.
- La nomina del responsabile della prevenzione non scagiona l'imprenditore per gli infortuni in azienda.
- Responsabilità del presidente della cooperativa ma non dei soci per gli infortuni sul lavoro.
- La fusione dell'azienda non esclude la reintegrazione del dipendente ingiustamente licenziato.

MONOGRAFIA

Il controllo a distanza dei lavoratori.

Con la Sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4375 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata sull'interessante tema del controllo datoriale a distanza dei lavoratori, facendo applicazione dei principi e della disciplina dettata dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori riguardo specificatamente al settore telematico ed informatico e riconoscendo su tale questione il potenziale potere di controllo che attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici può essere praticato dal datore di lavoro sulla attività lavorativa dei dipendenti, con conseguente elusione delle tutele garantite dalla legge. Gli ermellini con tale sentenza hanno mostrato la presa di coscienza sul fatto che il controllo datoriale a distanza dei lavoratori si è evoluto e diventerà sempre più intenso e pervasivo grazie alle nuove tecnologie e al connesso progresso scientifico. Gli strumenti idonei al controllo datoriale a distanza delle prestazioni lavorative non sono ormai solamente quelli tradizionali quali videocamere, sensori tesserini a banda magnetica e quant'altro esisteva quando la disciplina in vigore fu pensata; il monitoraggio delle prestazioni lavorative avviene, oggi, tramite strumentazioni tecnologiche di nuova generazione come i computers ed il contesto attuale non poteva, come ovvio, essere minimamente ipotizzato all'epoca della stesura dello statuto. La pronuncia della corte di Cassazione prende le mosse dai fatti di una lavoratrice dipendente di una società per azioni che, a seguito di procedimento disciplinare, era stata licenziata in quanto ritenuta responsabile di aver effettuato vari accessi ad Internet durante l'orario di lavoro, mediante un terminale di pertinenza dell'azienda datoriale per ragioni estranee ad esigenze di servizio, contravvenendo in modo consapevole a precisi dettami del regolamento aziendale. La lavoratrice si rivolse al Giudice del lavoro per l'annullamento del licenziamento, sul presupposto che l'azienda aveva fatto ricorso, per la rilevazione delle infrazioni, a un programma di controllo informativo centralizzato, installato nel sistema informatico aziendale, in grado di rilevare la quantità, la durata e il tipo di accessi ad Internet effettuati dai dipendenti, in dispregio della disciplina promanante ex art. 4 della l. n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) rendendo, quindi, i dati acquisiti inutilizzabili per la irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari. Nel corso del giudizio, il giudice di prime cure, accertando che il programma informatico impiegato dall'azienda era stato installato effettivamente senza l'accordo con le rappresentanze sindacali, ha ritenuto pertanto inutilizzabili le informazioni, in quanto illegittimamente acquisite, per violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e, per conseguenza, ha annullato il relativo licenziamento. La pronuncia fu confermata in toto anche in appello. La società, di contro, ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione d'appello per vizi di motivazione e violazione di legge. Investita della questione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando anch'essa, rispetto ai fatti già dedotti in giudizio, la violazione da parte della società datoriale della disciplina di cui all'art. 4 dello statuto dei lavoratori che sancisce al suo primo comma il divieto di utilizzazione da parte del datore di lavoro di qualsiasi mezzo di controllo a distanza dell'altrui attività lavorativa. La Suprema Corte ha altresì rilevato che il secondo comma del suddetto articolo 4 consente esclusivamente per esigenze organizzative, produttive ovvero di sicurezza del lavoro, l'installazione di impianti ed apparecchiature di monitoraggio da cui possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, a condizione che la medesima installazione sia preventivamente oggetto di specifico accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, ovvero ancora, in caso di disaccordo, di apposita autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente; la Suprema corte ha, dunque, rilevato come taluni software informatici o telematici che permettono il monitoraggio per tipo, quantità e durata degli accessi alla rete Internet siano vere e proprie strumentazioni di controllo nel momento in cui consentono al datore di lavoro di controllare a distanza ed in via continuativa durante la prestazione, l'attività lavorativa e se la stessa sia svolta secondo i criteri di diligenza, buona fede e corretto adempimento. Le norme contenute nello Statuto dei Lavoratori perseguono l'obiettivo di tutelare la libertà e la dignità del lavoratore e, a tal fine, introducono una serie di limiti all'esercizio del potere direttivo, del potere disciplinare e, dunque, anche del potere di controllo del datore di lavoro. In particolare, l'art. 4 della legge n. 300/1970 disciplina i controlli a distanza da parte del datore di lavoro, prevedendo al primo comma un divieto assoluto di impiego di impianti audiovisivi ed altri apparecchi al solo ed esclusivo fine di vigilare a distanza sull'altrui attività lavorativa. Tuttavia, il secondo comma della medesima disposizione attenua tale divieto, stabilendo che l'impiego di siffatte strumentazioni può essere consentito al ricorrere di obiettive esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro, a condizione però che la loro installazione sia subordinata al preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con le commissioni interne. In difetto di tale accordo, la decisione è demandata alla Direzione provinciale del Lavoro, che provvede in forma autorizzatoria, indicando eventualmente anche le modalità di tale impiego, sulla istanza proposta dal datore di lavoro, con atto impugnabile innanzi al Ministro del Lavoro, dalle parti interessate entro il termine perentorio di trenta giorni. Giova sin da ora precisare altresì, che l'art. 4 è espressamente richiamato dall'art. 114 del Codice della Privacy sul rilievo che la disciplina

2

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

contenuta in tali disposizioni di legge rileva tanto in ambito giuslavoristico quanto nell'ambito della tutela della privacy e della riservatezza sul luogo di lavoro. Il Supremo Consesso ha dunque preso in considerazione le due esigenze, quella dei lavoratori alla loro dignità, libertà e riservatezza che potrebbe essere fortemente pregiudicata da ingiustificati controlli datoriali a distanza e quella, altrettanto rilevante, concernente il diritto del datore di lavoro di approntare le migliori cautele, anche in forma di controlli difensivi, a garanzia di esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, da cui far scaturire anche e subordinatamente la possibilità di un controllo sull'operato dei propri lavoratori; dalla lettura della sentenza evidente appare come la Cassazione fra tali due esigenze è propesa maggiormente per la tutela dei lavoratori, in applicazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, i cui diritti sono sempre e comunque presupposti e, dunque, garantiti da un divieto assoluto ed invalicabile sancito al comma 1, mentre le esigenze datoriali, come recita il comma 2, vanno di volta in volta accertate mediante specifico accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con le commissioni interne, ovvero, in assenza di tale accorso, mediante provvedimento autorizzatorio della Direzione provinciale del Lavoro contenente, fra l'altro, anche le specifiche modalità tecniche per il loro soddisfacimento.

Del resto fra la tutela dell'esigenze dei lavoratori alla dignità, libertà, riservatezza e sicurezza, esigenze, dunque, di natura personale e le esigenze di tutela dei datori di lavoro all'organizzazione, produzione e sicurezza aziendale, esigenze di natura economico-patrimoniale, la Cassazione non poteva che schierarsi in favore delle prime.

(Avv. Vincenzo Maria Maccarone)

NOTIZIARIO

Approvato il nuovo Codice della Strada.

Queste le novità principali: zero alcol per neopatentati e conducenti professionali, in particolare è previsto il divieto assoluto di bere per i giovani in possesso della patente di guida da meno di tre anni e per autisti, tassisti, camionisti e, più in generale, per tutti coloro che sono al volante per motivi di lavoro, nuovi test antidroga che saranno effettuati sulla saliva e non più sulla mucosa, giro di vite su chi produce, commercializza o truca le minicar per farle andare oltre i 45 km/h, impossibilità di salire a bordo di un ciclomotore o di una macchinetta se la patente è revocata, obbligo di uso delle lenti sulle due ruote e delle cinture sulle minicar. Diventa obbligatorio, sulle minicar, allacciare le cinture di sicurezza, mentre per i ciclomotori dal 19 gennaio 2011 diventerà obbligatoria una prova pratica per il conseguimento del patentino. Prevista anche una lezione teorica sul funzionamento degli stessi in caso di emergenza. Per quanto riguarda l'argomento alcol, inoltre, salgono le sanzioni per tutti e arriva il divieto alla vendita di alcolici nei locali pubblici dalle 3 alle 6 del mattino. Infine, niente superalcolici in autogrill dopo le 22 ed etilometro presente in tutti i ristoranti. In autostrada il limitese sarà di 130. Le società concessionarie possono alzarlo a 150 solo nei tratti a tre corsie con sistema tutor e in condizioni meteo favorevoli. Non passa, invece, il provvedimento sul divieto di fumo in auto. Entrerà in vigore anche il pagamento delle multe a rate per chi ha redditi bassi, fino a 10.628,16 euro, considerando, inoltre, che potranno essere rateizzate le multe superiori 200 euro e non più 150 euro. Novità anche per gli over 80 che, con le nuove regole stabilite, potranno ottenere il rinnovo della patente solo dopo una visita medica specialistica biennale. Sale, invece, a 68 anni l'età per condurre mezzi che trasportano persone o merci come autotreni o autoarticolati con massa inferiore a 20 tonnellate. Le altre novità riguarderanno i proventi degli autovelox per limiti velocità che verranno così suddivisi: un 50% della somma incassata andrà al comune e un 50% all'ente proprietario, inoltre, queste somme dovranno essere impiegati nella regione in cui è avvenuto l'accertamento e usati per manutenzione, messa in sicurezza, impianti, attrezzature, segnaletica, barriere. Per quanto riguarda, invece, il recupero punti perduti della patente, bisognerà sostenere una prova di esame al termine dei corsi per riavere 6 punti (9 per chi ha una patente professionale). Novità anche per chi va in bici: i minori di 14 anni avranno l'obbligo di indossare il casco. Cancellata la norma che tagliava i punti patente per infrazioni commesse in bici e in arrivo anche uno speciale seggiolino da agganciare alla sella per i motociclisti che vogliono trasportare bambini dai 5 ai 12 anni. Sanzioni previste anche per i pedoni: meno 8 punti, contro i 5 precedenti, per chi non rispetta i pedoni che attraversano le strisce e meno 5 punti per chi non lascia strada a polizia o ambulanze.

L. 122/10 e modifiche in tema di antiriciclaggio e stress lavoro correlato.

Con la pubblicazione della Legge 30 luglio 2010, n. 122, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (Supplemento Ordinario n. 174 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010) sono entrate in vigore alcune modifiche sia in materia di sicurezza sul lavoro, sia in materia di antiriciclaggio.

Sicurezza sul lavoro: è prorogato dal 01.08.2010 al 31.12.2010 il termine per la valutazione dei rischi stress lavoro correlati per tutte le aziende (D.Lgs. 81/08, art. 28, co. 1)

Antiriciclaggio: A) è ritenuto sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni con utilizzo di contante pari o superiore a 15 mila euro effettuate con prelievi o versamenti tramite intermediario finanziario; B) divieto di trasferimento, con libretti al portatore o assegni trasferibili (anche quelli che sembrano artificialmente frazionati), di contante di importo pari o superiore a 5 mila euro tra soggetti non intermediari finanziari.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Le nuove norme introdotte dalla legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di normativa antimafia.

È entrata in vigore ieri, 7 settembre, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 196 del 23/08/2010), la nuova n. 136 del 13 agosto 2010, denominata “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. La legge contiene importanti novità, immediatamente operative. Particolarmente importante è l'art. 3, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, operativo dal, 7 settembre. Questa norma si applica a tutte le tipologie di appalti, di qualsiasi importo e a tutti i soggetti coinvolti (appaltatore, subappaltatori, subcontraenti). Prevede che tutti i flussi riguardanti gli appalti pubblici vengano registrati su conti correnti dedicati e che vengano effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. La tracciabilità dei flussi finanziari è garantita dall'obbligo di riportare il codice CUP sui bonifici eseguiti. In caso di mancata tracciabilità nei contratti d'appalto dei flussi finanziari è prevista la nullità assoluta dello stesso. Infine, il contratto deve contenere anche una clausola risolutiva espressa da attivarsi nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA. La stazione appaltante deve, poi, verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, a pena di nullità assoluta, sia prevista un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Punibile per stalking la persecuzione con messaggi su facebook.

Facebook entra nel mirino degli inquirenti. È infatti punibile per stalking la persecuzione attuata anche con video e messaggi inviati sui social network. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 32404 del 30.08.2010, ha confermato la custodia cautelare per atti persecutori pronunciata dal Tribunale di Potenza nei confronti di un uomo che aveva inviato una serie di filmati a luce rosse e fotografie alla ex. Dopo aver avuto una relazione sentimentale con lei l'imputato aveva iniziato a mandarle foto e video che li ritraevano durante i rapporti sessuali. Uno di questi era stato inviato anche al nuovo compagno di lei. Dopo la denuncia era finito in carcere. Poi il Tribunale lo aveva messo agli arresti domiciliari. Contro questa decisione lui ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. La sesta sezione penale, con una sentenza destinata alla massimazione ufficiale, lo ha infatti dichiarato inammissibile precisando che la persecuzione attraverso l'invio di video e messaggi tramite facebook è idonea a configurare il reato di stalking

Niente indennizzo per infortunio in itinere al lavoratore che sceglie il motorino al posto dei mezzi pubblici per esigenze familiari.

È quanto ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza 17752 del 29.07.2010, respingendo il ricorso di un lavoratore contro l'Inail per ottenere l'indennizzo per infortunio in itinere. L'uomo aveva fatto un incidente con il motorino mentre si recava dalla propria abitazione alla sede in cui lavorava. L'indennizzo gli era stato negato perché non vi era necessità da parte sua di usare un mezzo proprio, avrebbe infatti potuto prendere l'autobus che passava a breve distanza dalla sua abitazione. Il lavoratore sottolineava che l'autobus ci metteva più di 50 minuti ad arrivare, e, facendo molte ore di straordinario, era costretto a prendere il motorino per poter conciliare le esigenze lavorative con quelle della sua famiglia. La sezione lavoro ha respinto la sua tesi difensiva, richiamando molti precedenti giurisprudenziali per cui, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli spostamenti con un mezzo proprio

del lavoratore devono essere necessari, e la valutazione deve prescindere dall'esigenza di bilanciare gli interessi lavorativi con quelli familiari. Infatti, «*in materia di indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore che utilizza il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità -perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore- rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non hanno carattere solidaristico a carico della collettività*».

La condanna per truffa ai danni dello Stato non blocca l'accesso ai fondi pubblici se la pena è stata sospesa.

L'imprenditore condannato per truffa ai danni dello Stato non perde la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e quindi la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici, se la pena è stata sospesa. La condizionale, infatti, si estende anche alle pene accessorie, qual è appunto l'incapacità di contrattare con la p.a. È quanto ha sancito il Tar di Lecce nella sentenza 1932 del 07.09.2010, accogliendo il ricorso di un uomo condannato per truffa ai danni dello Stato con sospensione condizionale della pena. Poco dopo l'uomo presentava istanza per accedere al fondo vittime dell'usura, sostenendo di essere stato per anni vittima del racket. La sua richiesta veniva respinta dal Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiusura in quanto il reato di truffa comportava l'incapacità di contrattare con la p.a. I giudici salentini hanno invece smentito quest'ipotesi, e affermato che «*l'amministrazione non può fondare l'incapacità del soggetto di contrattare con la pubblica amministrazione su una sentenza di condanna per il reato di truffa ai danni dello Stato che ha disposto contestualmente la sospensione condizionale della pena, poiché quest'ultima si estende anche alle pene accessorie, qual è appunto l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione*».

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Vietate le campagne pubblicitarie sugli sconti senza il prezzo di listino.

Lo ha stabilito il Tar di Roma che, con la sentenza n. 32200 del 09.09.2010, ha respinto il ricorso di un grande mobilificio che aveva avviato una campagna pubblicitaria di cucine segnalando solo un sconto del 50% e omettendo di indicare il prezzo di listino. Su richiesta dei consumatori l'Autorità garante aveva aperto una istruttoria che si era conclusa con un provvedimento di censura nei confronti dell'azienda. Questa si è rivolta a Tar ma senza successo. I giudici romani hanno infatti confermato l'orientamento del Garante precisando che «è idonea ad integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo, la pubblicità che pubblicizza uno sconto consistente su un'intera categoria di prodotti, applicato invece concretamente solo su alcuni, omettendo di indicare il prezzo originario di listino sul quale sarà applicato lo sconto, dal momento che lo sconto, per essere tale, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione chiara ed esplicita della grandezza base cui la riduzione si riferisce. L'informazione omessa, dunque, risulta tale da limitare significativamente la portata delle affermazioni riportate, inducendo in errore i destinatari in ordine alle effettive caratteristiche e agli elementi essenziali dell'offerta pubblicizzata».

Legittimo il licenziamento del lavoratore ubriaco.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 19361 del 10.09.2010. Licenziato per motivi disciplinari, poichè trovato spesso ubriaco durante il lavoro, un cittadino si era rivolto senza successo al Tribunale per l'annullamento del provvedimento disciplinare. Poi la causa è finita in Cassazione. Respingendo il ricorso, la Suprema Corte ha affermato che «rientra nella giusta causa di licenziamento sorprendere il lavoratore svolgere le proprie mansioni in stato di ebrezza».

L'amministratore può costituirsi in giudizio senza autorizzazione preventiva dei condomini.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 18331 del 06.08.2010, hanno sciolto un contrasto di giurisprudenza enunciando il principio di diritto secondo cui «l'amministratore di condominio, in base al disposto dell'art. 1131, secondo e terzo comma, c.c., può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione». Nella motivazione della sentenza si precisa che, anche in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all'assemblea, che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. L'attribuzione in capo all'assemblea di condominio del potere gestorio e, quindi, della decisione se resistere in giudizio o impugnare la sentenza sfavorevole, per cui occorre che l'amministratore sia autorizzato a tanto, va tuttavia raccordata -ha chiarito il Collegio esteso- con la legittimazione passiva generale attribuita all'amministratore dall'art. 1131² c.c. Pertanto, l'amministratore convenu-

to può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela (in via d'urgenza) di quell'interesse comune che integra la ratio della figura dell'amministratore di condominio e della legittimazione passiva generale, ma il suo operato deve essere ratificato dall'assemblea, titolare del relativo potere.

Associazioni legittimate a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 33170 del 09.09.2010, nell'ambito di un processo volto a definire le responsabilità del presidente del Consiglio di amministrazione e del direttore di uno degli stabilimenti, per il reato di emissione di sostanze nocive. Contro la decisione di condanna del tribunale di Taranto i due avevano proposto ricorso in cassazione, lamentando tra l'altro, l'illegittimità della costituzione di Legambiente e UIL, che, in quanto parte civile, richiedevano il risarcimento dei danni per le categorie rappresentate. Nel respingere il ricorso, proclamando la legittima costituzione del sindacato dei lavoratori, la Corte ha altresì chiarito che: «Le associazioni ambientaliste, pur dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale, sono legittimate alla costituzione di parte civile "iure proprio" nel processo per reati ambientali».

Nello scontro politico vietate le espressioni volgari o troppo colorite.

Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 33310 del 09.09.2010. Il caso in provincia di Verona. Durante una seduta del consiglio, l'ex sindaco aveva utilizzato l'espressione "mentecatto" rivolgendosi ad un suo avversario. Il Tribunale lo aveva condannato al pagamento dei danni e ad una multa per ingiuria e l'uomo aveva perciò presentato ricorso in Cassazione. Qui però le cose non sono andate meglio. Le sue affermazioni riguardanti il fatto che nello scontro politico è legittimo l'utilizzo di alcune espressioni, non hanno convinto gli Ermellini, che confermando la condanna, hanno invece affermato che «non esiste una desensibilizzazione nel linguaggio, all'interno dello scontro politico. Così dare del mentecatto ad un avversario è ingiuria. Infatti il diritto di critica deve sempre rispettare il limite della continenza deve consistere, cioè, in un dissenso motivato, espresso in termini misurati e necessari, che non trasmodino in attacchi personali, lesivi della dignità morale ed intellettuale della persona, che, in qualsiasi contesto di vivace polemica, rimane comunque penalmente tutelata».

Il codacons punta alla class action ma Bankitalia blinda i documenti.

L'associazione che tutela gli interessi dei consumatori non può avere accesso alla documentazione della Banca d'Italia relativa a un'indagine bancaria, anche se si tratta di documenti la cui conoscenza è necessaria per promuovere azioni di classe, le c.d. "class action" introdotte in Italia dal codice del consumo nel 2005. È quanto ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza 32135 del 08.09.2010, respingendo il ricorso del Coda-

cons contro il provvedimento con cui BankItalia gli aveva negato l'accesso a una serie di documenti relativi a un'indagine in merito alle commissioni applicate dalle banche su affidamenti e sconfinamenti di conto, come la commissione di massimo scoperto. L'associazione aveva richiesto la documentazione dopo aver promosso due distinte azioni di classe a tutela degli utenti bancari, lesi dalle clausole contrattuali relative alle commissioni oggetto dell'indagine di BankItalia. I giudici romani hanno avallato il diniego, dal momento gli atti prodotti dall'istituzione nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza sono oggetto di una particolare disciplina, che li sottrae all'accesso, a meno che a richiederlo non sia l'autorità giudiziaria in funzione di procedimenti in corso. Infatti *«tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio»*.

Studi di settore inapplicabili all'azienda in crisi con contabilità regolare.

Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 19136 del 07.09.2010, ha respinto il ricorso dell'AE. Esaminando il caso di un'azienda napoletana in forte crisi economica che aveva applicato delle medie di ricarico molto inferiori a quelle di settore gli Ermellini hanno applicato il principio secondo cui *«in presenza di scritture contabili formalmente corrette, non è sufficiente, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, posto che le medie di settore non costituiscono un "fatto noto", storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, risultando quindi inidonee, di per sé stesse, ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni, ma occorre, invece, che risulti qualche elemento ulteriore, tra cui anche l'abnormità e l'irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore, incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione, ovvero la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti»*.

Assegno di divorzio legittimo anche senza intervento della Guardia di finanza.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6685/2010 ha respinto il ricorso di un uomo che aveva chiesto una riduzione del mantenimento dovuto alla ex moglie. Gli ermellini hanno ribadito che *«nel decidere sulla modifica delle condizioni divorzili, il giudice di merito, qualora si trovi nell'impossibilità di motivare la propria decisione per mancanza di elementi utili di valutazione, deve disporre indagini patrimoniali attraverso la Polizia Tributaria ai sensi del richiamato art. 5 comma 9 della Legge 898/70 nel testo novellato dall'art. 10 della Legge n.74 del 1987. Tuttavia qualora sia possibile da parte del giudice, con un apprezzamento di merito incensurabile sede di legittimità, accertare i redditi di ciascun coniuge, sulla base di motivazioni evidenziate, correttamente può essere omesso il ricorso a tale ulteriore strumento di verifica»*.

Il tasso alcolemico sotto 1,5 non fa scattare la confisca obbligatoria neppure in caso di incidente.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 32021 del 18.08.2010 scorso ha respinto il ricorso della Procura di Pordenone. In queste circostanze, hanno spiegato i giudici della quarta sezione penale di Piazza Cavour, scatta invece il fermo amministrativo che, secondo il Collegio, è una misura sufficiente. Inutile il ricorso presentato dalla Pubblica accusa che chiedeva la linea dura contro i pirati della strada. Insomma dal Palazzaccio è arrivata un'interpretazione restrittiva dell'articolo 186 del codice della strada (il tasso alcolemico previsto dall'articolo modificato dall'ultima riforma è rimasto invariato). In particolare gli Ermellini hanno precisato che *«ciò che emerge immediatamente dalla lettura di tale disposizione è che le pene di cui al comma 2, quindi, quelle relative sia alla lettera a) che b) e c), quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente, sono raddoppiate ed è sempre disposto il fermo amministrativo dell'autovettura»*. Dunque, *«da un punto di vista sanzionatorio il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce tout-court l'automobile in stato di ebbrezza con quella di chi in tale stato provoca un incidente, quest'ultima ritenuta, ovviamente più grave, in quanto più pericolosa socialmente. L'aver poi, il legislatore inserito l'eccezione "fatto salvo quanto previsto dalla lett. c)", non può avere altro significato di quello che, qualora il tasso alcolemico del guidatore che ha provocato l'incidente superi il valore di 1,5, solo in tal caso va obbligatoriamente disposta la confisca dell'autovettura»*.

È un contratto di fornitura e non d'appalto quello con un'impresa individuale che si avvale dell'aiuto dei suoi familiari.

È quanto ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 19014 del 02.09.2010, ha respinto il ricorso di due coniugi contro un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale lo invitava a pagare un credito di fornitura di merci al falegname che aveva effettuato alcuni lavori in loro favore. I due impugnavano il decreto, contestando la natura del rapporto, da qualificarsi invece come contratto d'appalto. I giudici della seconda sezione civile hanno ribadito invece che la differenza tra le due tipologie va ricercata nell'organizzazione dell'impresa, infatti *«nel contratto d'opera è prevalente il lavoro dell'obbligato medesimo pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, ne discende dunque che si configura come contratto d'opera il contratto stipulato con l'impresa individuale, artigiana, consistente in una falegnameria con un anziano titolare e due soli operai, che fabbricano infissi di legno su ordinazione provvedendo alla loro messa in opera»*.

Le indagini della finanza su presunte frodi fiscali non determinano la revoca dei finanziamenti pubblici.

È quanto ha affermato il Tar di Lecce che, con la sentenza n. 1946 del 08.09.2010, ha accolto il ricorso di un'impresa pugliese contro il decreto con cui il Ministero dello sviluppo economico aveva deciso la revoca di alcune agevolazioni finanziarie. La revoca era stata disposta in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza di Lecce, che aveva riscontrato una serie di irregolarità consistite nell'utilizzo di false attestazioni bancarie e di fatture per operazioni inesistenti per poter

accedere alle agevolazioni in questione. I legali dell'azienda avevano puntualmente contestato l'esito dei primi accertamenti. Non solo. La CTR aveva posto nel nulla avvisi di accertamento notificati alla ricorrente dall'AE relativi al recupero a tassazione delle somme connesse a presunte operazioni inesistenti. Le indagini non avevano nemmeno portato a un concreto procedimento penale. I giudici pugliesi hanno quindi annullato il decreto di revoca, in quanto *«Solo in presenza di un atto di esercizio dell'azione penale seguito a indagini della polizia tributaria può ritenersi legittima la determinazione ministeriale di revocare una agevolazione finanziaria concessa proprio perché, in tal caso, si è al cospetto di un fumus di fondatezza della accusa che viene ritenuto di tale spessore da obbligare ad instaurare un vero e proprio giudizio penale».*

Il partecipante a un concorso può accedere agli elaborati e ai curriculum degli altri candidati.

È quanto ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza 32103 del 03.09.2010, accogliendo l'istanza presentata dalla candidata di un concorso per dirigente al Ministero dei beni culturali. La donna, pur essendosi collocata in graduatoria, non era risultata vincitrice e richiedeva di accedere ai titoli di studio e ai documenti relativi ai concorrenti classificatisi tra i primi. I giudici romani hanno accolto la sua richiesta, affermando che *«l'accesso ai documenti prodotti dai candidati (ma anche ai verbali, alle schede di valutazione ed agli elaborati) non può essere rifiutato dall'amministrazione dal momento che il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi, dovendosi escludere in radice, rispetto a tali documenti, l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, sia perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l'essenza; e sia perché tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti».*

Valida la notifica degli atti giudiziari della separazione presso l'ufficio dell'ex.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 17903 del 30 luglio 2010. Una donna aveva fatto recapitare la richiesta di modifica delle condizioni di separazione presso il luogo di lavoro dell'ex coniuge, poiché non ne conosceva con esattezza la nuova residenza, essendo la casa coniugale rimasta nelle sue mani. Poiché l'uomo non si era costituito, la donna aveva provveduto a far effettuare ricerche per conoscere la dimora dell'ex marito e aveva provveduto a che la notifica arrivasse lì. Il giudizio si era concluso in contumacia e l'interessato era stato obbligato alla corresponsione di un assegno mensile in favore della moglie. Contro tale decisione l'uomo aveva presentato ricorso in Cassazione, obiettando sulla legittimità di una notifica avvenuta non nella propria residenza, ma nel posto di lavoro. La Corte, respingendo tale pretesa, ha invece affermato che, *«poiché il Comune in cui è situato il luogo di lavoro di un soggetto che ivi eserciti un rapporto di lavoro subordinato o un rapporto d'impiego pubblico, è qualificabile come comune di residenza dell'individuo, il luogo di lavoro situato in tale Comune deve a sua volta ritenersi luogo idoneo nel caso in cui non sia possibile effettuare la notificazione ai sensi*

dell'art. 139, comma c.p.c., non essendo noto e reperibile il Comune di residenza».

Tfr dal Fondo di garanzia anche se l'impresa non può fallire perché cessata da oltre un anno.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 17740 del 30.07.2010. La Corte d'appello di Campobasso aveva riformato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto il ricorso con il quale un cittadino, visto il mancato pagamento del Tfr da parte dell'imprenditore, intendeva avere accesso al fondo di garanzia costituito dall'INPS con la legge 297/1982. Contro questa decisione l'Istituto previdenziale si è rivolto alla Cassazione per sentir pronunciare la tardività della pretesa dell'uomo, che era avvenuta oltre i 12 mesi dalla cessazione dell'attività. La Corte ha invece affermato che, *«ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato l'attività di impresa da oltre un anno, va considerato "non soggetto" a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, quinto comma, della predetta legge, secondo cui il soggetto obbligato al pagamento è l'INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrano che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva».*

La pubblicità di loghi e suonerie riservate ai maggiorenni ma rivolte ai teenager è una pratica commerciale scorretta.

Lo ha stabilito il TAR del Lazio nella sentenza n. 29511 del 02.09.2010, respingendo il ricorso di una società contro la sanzione emessa nei suoi confronti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di un'associazione a difesa dei consumatori. L'azienda, in collaborazione con alcune compagnie di telefonia mobile, pubblicizzava su un sito internet la possibilità di scaricare suonerie e altri contenuti multimediali sul proprio cellulare, senza evidenziare in maniera adeguata che si trattava di un servizio a pagamento a tempo indeterminato. L'attivazione era poi formalmente riservata ai maggiori di 18 anni, ma di fatto la grafica usata nel messaggio e la tipologia dei servizi offerti si rivolgevano ai minorenni. Agli occhi dell'Autorità l'avvertenza che il servizio era limitato ai maggiorenni non bastava a eliminare la natura ingannevole, e quindi illecita, del messaggio. I giudici romani hanno dato ragione all'organo di vigilanza e confermato la sanzione, *«non potendosi escludere l'ingannevolezza del messaggio dalla circostanza che il servizio si rivolge formalmente solo a soggetti maggiorenni, per cui anche i messaggi pubblicitari sarebbero indirizzati esclusivamente a questi ultimi, qualora la grafica utilizzata nel messaggio e la tipologia di servizi offerti si rivolgano ontologicamente ai minori, costituendo, inoltre, un dato di comune esperienza che i telefoni cellulari, sebbene acquistati da maggiorenni, possano poi essere dati in uso a minorenni».*

Tabelle millesimali modificabili a maggioranza qualificata.

A dare la possibilità di cambiamenti più facili alle tabelle che sembravano quasi fossilizzate da una prassi consolidata sono state le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18477 del 09.08.2010 hanno messo nero su bianco, dopo ventuno pagine di motivazioni, che *«le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di acui all'art. 1139 c.c.»*. Questo perché, ha spiegato il Collegio esteso, l'approvazione delle tabelle non è un contratto né un atto negoziale. In particolare gli Ermellini hanno chiarito che *«la delibera che approva le tabelle non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino (...) ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base a una valutazione tecnica»*. La delibera che approva le tabelle, quindi, per la Cassazione sancisce *«il risultato di una operazione tecnica (...) ragion per cui il semplice riconoscimento che le operazioni sono state compiute in conformità al precetto legislativo non può qualificarsi attività negoziale»*.

La nomina del responsabile della prevenzione non scagiona l'imprenditore per gli infortuni in azienda.

Lo ha affermato la Suprema Corte con la sentenza 32357 del 26.08.2010. Per recuperare il berretto portato via dal vento, un operaio, anziché utilizzare la scala predisposta nell'impalcatura del cantiere in cui stava lavorando, ne aveva preferito una in muratura, sprovvista di corrimano. Perdendo l'equilibrio, era caduto rovinosamente al suolo, e l'incidente lo aveva reso incapace di svolgere le ordinarie occupazioni per un periodo di quaranta giorni. Contro la decisione della Corte di appello, che li aveva condannati per l'accaduto, il responsabile dei lavori e il delegato per la sicurezza del cantiere avevano presentato ricorso in cassazione, affermando la propria estraneità all'incidente, dovuto a comportamento abnorme del lavoratore. La Suprema Corte, respingendo le doglianze, ha innanzitutto riaffermato come il comportamento incosciente dell'operaio, non esclude di per sé la responsabilità dell'imprenditore, che comunque in tal caso aveva lasciato nel cantiere una scala sconnessa e priva dell'apposita ringhiera. Inoltre, decidendo sull'attribuzione di responsabilità, gli Ermellini hanno stabilito che poichè il RSPP ricopre un ruolo di consulenza e supporto al lavoro dell'impresa, non è possibile delegargli la garanzia di sicurezza dei lavoratori, che è invece una responsabilità propria dell'imprenditore.

Responsabilità del presidente della cooperativa ma non dei soci per gli infortuni sul lavoro.

Lo ha affermato la Corte di cassazione nella sentenza 31385 del 06.08.2010, respingendo il ricorso di un uomo che ricopriva la carica di presidente in una cooperativa di pulizie. Uno dei lavoratori della cooperativa era rimasto paralizzato nelle gambe in un incidente avvenuto mentre era intento a pulire i locali di un pastificio, dopo che era rimasto agganciato con la sua tuta da lavoro a un macchinario ancora in funzione. Il presidente impugnava la condanna per lesioni personali

colpose, contestando la sua qualificazione di datore di lavoro, dal momento che il presidente della cooperativa sarebbe come gli altri soci, e quindi equiparabile a un semplice lavoratore. I giudici della Suprema Corte hanno invece smentito la sua tesi difensiva, dal momento che *«il presidente della cooperativa, in quanto rappresentante legale della stessa, assume il ruolo di datore di lavoro e dunque la posizione di garanzia allo stesso attribuita dalla legge, mentre i soci della cooperativa sono equiparati ai lavoratori subordinati»*. In funzione della sua carica è quindi tenuto ad *«assicurare la specifica formazione dei soci lavoratori e l'informazione degli stessi, assicurandone l'effettivo compimento del percorso formativo in funzione delle mansioni effettivamente esercitate»*.

La fusione dell'azienda non esclude la reintegrazione del dipendente ingiustamente licenziato.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19000 del 02.09.2010, ha accolto il terzo motivo presentato dall'ex dipendente di un'azienda accusata di vari illeciti e, secondo i giudici di merito, ingiustamente licenziata. Insomma, hanno spiegato gli Ermellini, il giudice chiamato a decidere sulla reintegrazione nel posto di lavoro dovrà verificare di volta in volta se la fusione è in realtà una cessione del ramo d'azienda oppure no. *«La fusione della società mediante incorporazione, di cui agli art. 2501 e 2504 bis ss. c.c., non determina sempre l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria»*. In particolare, *«va rilevato che nell'ipotesi di incorporazione di società ricorre la fattispecie del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., tutte le volte in cui l'intera impresa, o un ramo di essa, viene trasferita ad altro soggetto (cessionario) in presenza delle condizioni ampiamente esaminate dalla più recente giurisprudenza di legittimità, anche sulla base della normativa comunitaria»*. Sul fronte dei danni morali la sezione lavoro ha poi ribadito che *«il giudice che accerti l'illegittimità del licenziamento non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro, qualora nelle more del giudizio sia sopravvenuta la cessazione totale dell'attività aziendale, ma deve limitarsi ad accogliere la sola domanda di risarcimento del danno con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto»*.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT